

L'Avvocato come leader sociale.

Una professione, quella dell'avvocatura, che per essere compresa nei tanti compiti assolti nel mondo della civiltà occidentale obbliga ad una sua osservazione di durata plurimillenaria, quasi per questo aspetto in parallelo alla medicina. E d'altra parte l'una e l'altra professione hanno per fine la protezione la prima dell'uomo sociale, la seconda dell'uomo biologico. La storia delle parole può rivelarsi utile ai nostri fini.

La democrazia della polis greca ha a suo fondamento l'uguaglianza dei cittadini dinanzi alla legge, la isonomia. Ma questa postula la isegoria, la libertà di parola per tutti. In una cultura originariamente strutturata nella oralità, vinceva la sfida politica e sociale chi sapeva parlare meglio degli altri. Perciò la democrazia ebbe subito bisogno di chi sapesse persuadere i gruppi dirigenti e il popolo a votare o modificare o abrogare una legge, o i giudici ad assolvere o condannare. Per formare questi oratori si teorizzò e insegnò prima di altri saperi la retorica, che è l'arte del parlare. Talora si distingueva, specie nelle questioni giuridiche, l'oratore dal consulente esperto di diritto, detto pragmatico. In Roma incontriamo due parole, destinate a lunga vita: procuratore e patrono. Procuratore è chi cura interessi altrui, amministrandone l'intero patrimonio o una parte o un singolo affare. È espressione di una società solidale e nei ceti possidenti amicale. Procuratore avrà una traslazione nel diritto pubblico, quando accanto alla costituzione della Repubblica si affiancò quella del Principato Augusteo: procuratori di Augusto o di Cesare furono i quadri, stipendiati e gerarchizzati, della burocrazia imperiale. Nel XIV secolo l'antico termine latino divenne in Francia il procureur du roi con il compito di difendere il re nei tribunale non essendo compatibile con la dignità sovrana il principio che ciascuno dovesse difendersi personalmente, di qui si passò al procuratore del re come attore in cause criminali. Nasceva il Pubblico Ministero. E il nome procuratore restava nella professione forense a coprire la funzione di rappresentanza della parte, superato il principio salvo che nel processo penale del poter stare in giudizio solo personalmente. L'altro termine dalla lunga vita, patrono, indicava il padrone che avesse affrancato il

proprio schiavo con l'effetto di una relazione di mutua assistenza. Indicò poi il romano che perorava la causa nei processi penali integrando il difetto di capacità di accusatori stranieri. Divenne sinonimo di oratore, distinguendosi questa figura da quella del giureconsulto, fonte della produzione scientifica del diritto. Verso la tarda antichità imperiale romana la fama raggiunta da scuole universitarie di diritto come Berito e Costantinopoli agevolò la preparazione scolastica per le professioni forensi e amministrative. Al punto che in età giustiniana si costituì una corporazione dal significativo nome di scolastici. Va comunque sottolineata l'oscillazione delle figure forensi tra due poli, quello della società, i procuratores essendo domini, gestori, mariti, amici, e quello dello Stato, gli avvocati che nell'evenienza giudiziaria consigliavano la parte o la difendevano dinanzi a giudici o giurie. Man mano che andò crescendo la discrezionalità e il potere dei giudici, agli avvocati restò un titolo onorifico e la metafora ch'essi provvedevano al genere umano come se dovessero salvare patria e famiglia da guerre e ferite (C.2.7.14).

Alla decadenza dell'avvocatura alla fine dell'Impero Romano si aggiunge quella dei procuratori nel Medioevo dominato dal processo germanico, che nega il ricorso alla rappresentanza.

Nei formulari giudiziari il nome simbolo dell'attore è Martino, da colui che martella la controparte, come di questa è Pietro, reus qui negat. Le figure forensi tenderanno a ricostituirsi nei Comuni e nelle Signorie. Nella Repubblica Veneta appariranno anche i sollecitatori, apparentabili ai giovani di studio di tempi moderni. Nel 1836, in una voce enciclopedica, l'autore Foramiti disegna una forma complessiva della funzione professionale: "La prima funzione dell'avvocato è di dare il suo consiglio intorno agli affari sopra i quali viene consultato, come sarebbe per sapere se colui che domanda il consiglio debba o no intraprendere una lite, se debba accondiscendere a una domanda o difendersi, se appellarsi da una sentenza o starsene quieto, come debba concepire la sua disposizione testamentaria, o regolarsi in un contratto qualunque, ecc. La seconda

funzione è di assumere le cause che gli vengono affidate, se le trova giuste, e di difenderle dinanzi ai tribunali sotto la giurisdizione dei quali egli esercita la sua professione. La terza funzione è di stendere le scritture necessarie nell'istruzione della causa, sia per fondare la domanda o le eccezioni coi mezzi di diritto o con prove di fatto risultanti da documenti od altrimenti. Per adempiere a tali funzioni è d'uopo primieramente che l'avvocato sia fornito di talenti e di qualità che non sono del tutto comuni agli uomini. Bisogna ch'egli sia stato bene preparato nella prima età ad uno studio che esige molte cognizioni preliminari. Il diritto naturale e le leggi positive risalendo al diritto romano, sorgente inesaurita di massime indeclinabili dettate dal buon senso e dall'equità, sono gli studi principali a cui debba applicarsi. Fa mestieri altresì ch'egli abbia una vasta intelligenza e fino criterio e per fare l'applicazione delle regole e dei principi ai casi particolari. Oltre le qualità della mente sono necessarie quelle del cuore: un generoso sacrificio dei piaceri e della libertà; un coraggio proprio a superare gli ostacoli; uno zelo ardente nel difendere l'innocente, l'infelice, l'orfanello, la vedova, l'indigente; una nobile fermezza nel tener sempre il linguaggio della verità; e principalmente un disinteresse a tutta prova, affinché nulla possa alterare la grandezza del suo animo, sono le qualità che rendono l'avvocato degno di una stima assai più grande di quella che meritavano i greci e romani oratori, i quali d'ordinario non avevano di mira che la propria gloria, né altro movente che l'ambizione. La prudenza è del pari un carattere essenziale dell'avvocato. Depositario della confidenza dei suoi clienti e dei loro segreti sovente i più importanti, egli tradirebbe indegnamente il suo ministero se abusasse di questa fiducia, e si renderebbe iniquo prevaricatore se il vile interesse lo inducesse a palesarli. Inoltre egli deve essere assai circospetto e moderato nelle espressioni nella trattazione della causa. Se la giustizia veglia affinché gli avvocati non vengano impunemente insultati in occasione del loro ministero esige egualmente dal canto loro una grande moderazione per non dir nulla che sia estraneo alla causa o che offender possa senza ragione o la parte avversaria o la dignità dei tribunali. Il campo di Temi, diceva un

illustre scrittore, non dev'essere un'arena di gladiatori. Egli è vero che si offrono alcuni affari che richieggono un nobile ardire per combatter con buon esito l'ingiuria e l'iniquità: ma le espressioni dell'avvocato devono sempre misurarsi sulla natura dei fatti e sulla realtà delle prove; altrimenti, senza bisogno, egli eccede i confini dell'onestà e del decoro, si rende responsabile, ed i giudici possono imporgli il silenzio ed anche assoggettarlo a multe ed ad altre pene correzionali". Questo profilo professionale dell'avvocato viene da lontano. Nel seicento, il più grande giurista di quel secolo, il cardinal Giovan Battista De Luca, scrive nel quarto tomo del suo trattato "Il Dottor volgare", pagine ancor oggi brucianti: "sicchè quando un causidico, o sia fattista (scil. procuratore) o sia giurista (scil. avvocato), per l'avidità di quel poco guadagno che ne può riportare, imbarca il cliente a sostenere delle liti ingiuste e calunniose, merita dirsi molto peggiore di un ladro, e di un assassino di strada ..." si deve invece "candidamente ammonire il cliente delle difficoltà che si conoscano e si prevedano, inclinando piuttosto in dubbio a dubitare e a temere, acciò quello così ammonito possa pensare ai casi suoi, ed abbracciare quelle opportune occasioni d'onesta concordia, o di altro ripiego che se gli presentassero. Ed insomma fare con carità e con buona fede l'ufficio suo, a somiglianza del medico, il quale deve scoprire liberamente le piaghe o il male acciò l'infermo si possa meglio curare, ed ammonito del timore si abbia miglior cura, e si renda più ubbidiente ai medicamenti ed alla regola del ben vivere ..." (t. IV pg. 110, Firenze 1843). La comparazione con il medico non è casuale: l'avvocato è un medico della società.

Chiunque tra i potenti o i deboli avesse una difficoltà nella vita della comunità ricorreva al consiglio di un avvocato. Alessandro Manzoni ha eternato nei Promessi Sposi la figura del dott. Azeccagarbugli. La vicenda del romanzo ha inizio la sera del 7 novembre 1628, dunque di quel secolo in cui operò come osservatore della esperienza giuridica e forense il cardinale De Luca, che abbiamo citato. Il nomignolo dato dalla gente comune e umile cui apparteneva Renzo Tramaglino doveva corrispondere alla funzione che se ne attendeva, cioè di districarsi tra le innumerevoli disposizioni delle grida emanate dai

governatori spagnoli della Lombardia dell'epoca, e poi consigliare un rimedio a chi andasse e consultarlo. Ma nel colloquio con Renzo, vuol sapere subito "il fatto come sta". Viene in mente il termine "fattista", che il cardinale De Luca dà a quel procuratore che fornisce appunto i dati del fatto all'avvocato. Qui c'è solo l'avvocato che interroga Renzo, che si para: "Ella ha da scusarmi, signor dottore: noi altri poveri non sappiamo parlare ...". "Benedetta gente! siete tutti così: invece di raccontare il fatto, volete interrogare, perché avete già i vostri disegni in testa". "Mi scusi, signor dottore. Vorrei sapere se a minacciare un curato, perché non faccia un matrimonio, c'è pena". A questo punto il dottore si fa serio, loda Renzo per essere venuto da lui, dal momento che il caso è contemplato in cento gride. Ma quando Renzo svela l'equivoco, che non è egli il responsabile dell'intimidazione al curato, che egli è la vittima della trama ordita da don Rodrigo, il dottore cambia d'umore e lo caccia di casa ordinando alla fantesca di restituire al povero equivocato consultante i capponi che aveva portato in luogo di onorario. Dunque se Renzo fosse stato un malvivente col ciuffo come era uso in quel tempo, l'avvocato Azzecagarbugli avrebbe trovato il garbuglio legale per tutelarlo. Ma essendo un onesto poveruomo a chiedergli aiuto contro un potente come don Rodrigo, l'avvocato se ne lava le mani. Nello scenario di quella società il romanzo di Manzoni, come già il trattato di De Luca, colgono una irrinunciabile istanza di eticità indirizzata alla professione forense dell'avvocato, quale difensore non della legalità in astratto, ma dei componenti più inermi ed oppressi della collettività.

Ecco perché una storia dell'avvocatura non può ridursi ad una rivisitazione di leggi, di statuti corporativi, di codici deontologici, di scuole giuridiche, di sistemi giudiziari, ma deve essere storia sociale, a cominciare dalle provenienze di ceto e dalle ascendenze familiari e parentali dei professionisti. Ricordo a questo proposito il saggio di Maria Malatesta, Per la storia sociale dell'avvocatura. Tradizione e trasmissione, in Un progetto di ricerca sulla storia dell'avvocatura, a cura di Guido Alpa e Remo Danovi, il Mulino 2003, pp. 89 ss. Del resto da Napoli non si predica nel deserto: un illustre storico del

diritto quale Aldo Mazzacane, insieme ai tanti suoi allievi, ha dato contributi fondamentali a questa nuova e complessa storiografia. Uno degli studiosi formato da Mazzacane, Pasquale Beneduce ha dedicato un suo libro “Il corpo eloquente. Identificazione del giurista nell’Italia liberale”, Il Mulino 1996, ad una estesa analisi dell’antropologia degli uomini del diritto e del foro. Da questo testo, ai fini delle nostre riflessioni, cito il giuramento richiesto, nella formula dell’11 luglio 1836, agli avvocati di Ginevra: “Giuro ... di non mancare mai del rispetto dovuto ai tribunali e alle autorità; di non consigliare né sostenere alcuna causa che non sembri giusta , od equa, a meno che non si tratti della difesa di un accusato; di non impiegare scientemente, per sostenere le cause che mi saranno affidate alcun mezzo contrario alla verità, e di non cercare di ingannare i giudici con alcun artificio né con alcuna esposizione falsa dei fatti o della legge; di astenermi da ogni offesa personale, di non affermare alcun fatto contro l’onore e la reputazione delle parti, se non indispensabile alla causa di cui fossi incaricato, di non incoraggiare il cominciamento né la durata di un processo per alcun motivo di passione o di interesse; di non rifiutare per considerazioni che mi siano personali, la causa del debole, dello straniero e dell’oppresso” (o.c. p. 145).

È singolare che in quel torno di anni si batta il chiodo su quello che a Napoli si chiamerà, dal titolo di un libro di Vincenzo Moreno del 1843, il “Galateo degli avvocati”. E sul rilievo della esperienza napoletana per una rinnovata storiografia su questa professione, va letto il libro recente di Stefania Torre, “I principi del foro. L’avvocatura napoletana dai Borboni all’Unità d’Italia”, Esi 2013.

Ma è tempo di venire ai nostri giorni. La preparazione degli avvocati non può considerarsi esaurita con gli studi universitari. Le ragioni concorrenti degli specialismi e della conoscenza complessiva di un ordinamento richiedono una applicazione informativa e formativa permanente individuale e collegiale per tutta la vita professionale. Ne sono causa da un canto la legiferazione incontenente e di dettaglio accompagnata da sconfinata normazione regolamentare, e interpretazioni politico-costituzionali del diritto da un altro

lato. La giurisprudenza soverchia per la sua creatività interpretativa la legislazione. E sempre di più nelle sentenze dei giudici si trasferisce il contributo argomentativo delle memorie degli avvocati. Un sistema che si fonda sui diritti umani, delle singole persone e delle formazioni sociali, ha istanze di rivendicazione anche sovranazionali e internazionali. In queste i giudici hanno educazione non di solo civil law, ma anche e talora prevalentemente di common law. La globalizzazione dei mercati ha dato intreccio a economia e diritto. Gli avvocati dovrebbero essere giuristi comparatisti e economisti. E non basterebbe. Fenomeni di conflitto e di commistione di civiltà diverse determinano mutamenti culturali profondi nelle società contemporanee. La crisi del modello di famiglia e le gravi questioni di bioetica ne sono un esempio. La funzione di consiglio, prima ancora che di assistenza giudiziaria, esige una competenza di ascolto, di cui l'avvocato deve dotarsi. Se vi aggiungiamo nelle ventilate riforme della giustizia anche compiti già spettanti ai giudici e ora affidati ad accordi tra privati e loro avvocati, la professione forense non è più quella di una intermediazione tecnica tra giustizia e cittadini, la funzione dell'avvocato non è più quella, come abbiamo ampiamente descritto, del prudente consiglio di meditare bene se adire la giustizia o altra più pacifica strada. Questo compito postulava la immodificabilità delle leggi e della giustizia. E richiamava la istanza etica rivolta all'avvocato di guidare il cliente verso il suo bene anche rinunciando alla causa. Nella prospettiva riformistica odierna l'avvocato è investito dalle parti di un potere indeclinabile, che non è né pubblico né privato perché riflette persuasioni diffuse e valori sociali in mutamento. Altra immagine non proietta di sé il nuovo avvocato che quello di un leader sociale. Deve, valutando e componendo le ragioni delle parti, ponderarne la ricaduta sulla vita della comunità. Sempre che un simile progetto si realizzi, esso non va interpretato come abdicazione del potere pubblico dinanzi a compiti regolativi del mondo privato. Va piuttosto preferita una lettura espansiva dell'autonomia dei privati sotto la guida di un interprete delle istanze etiche della comunità.

Francesco Paolo Casavola